



COMUNE DI
ROCCA SAN GIOVANNI



Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696

c.a.p.: 66020
Tel.: 0872/60630
Fax: 0872/620247

<http://www.comune.roccasangiovanni.ch.it>

tecnico@comune.roccasangiovanni.ch.it

UFFICIO DEL SINDACO

Protocollo n. 2184/18

Addi, 27.03.2018

OGGETTO: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale 27-bis d.lgs. 152/2006 nonché dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 29 e ss dlgs.152/06) e della Valutazione di Incidenza Ambientale (art. 6 D.P.R. 12 marzo 2003, n.120) e relativo al *Progetto di chiusura e recupero ambientale della discarica di Rocca San Giovanni con utilizzo dei volumi residui per lo smaltimento di materiali da costruzione contenenti amianto legato* - Proponente RSG srl.

TRASMISSIONE OSSERVAZIONI

Alla **REGIONE ABRUZZO**
DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO
DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI
Via Salaria Antica Est, 27
67100 L'AQUILA
pec: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Premesso che la Società RSG srl ha presentato istanza proposta ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, relativamente al progetto "*di chiusura e recupero ambientale della discarica di Rocca San Giovanni con utilizzo dei volumi residui per lo smaltimento di materiali da costruzione contenenti amianto legato*";

che il Comune di Rocca San Giovanni con Delibera di Consiglio n. 2 del 24.01.2018, parte formale e sostanziale del presente provvedimento, ha compiutamente espresso parere negativo sul **progetto proposto dalla Società RSG srl**, nonché affermato di esigere "*l'archiviazione definitiva di questa pratica, ma pretende anche, dagli organi competenti, in maniera perentoria e definitiva, la totale bonifica della vecchia discarica attualmente in disuso*";

che con Delibera di Giunta 11 del 22.03.2018, parte integrante e sostanziale del presente atto, è stata approvata la proposta di delibera recante "*in via conclusiva e per quanto sin qui argomentato ai fini del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale 27-bis d.lgs. 152/2006 nonché ai fini dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 29 e ss d.lgs.152/06) e della Valutazione di Incidenza Ambientale (art. 6 D.P.R. 12 marzo 2003, n.120) avente ad oggetto il Progetto di chiusura e recupero ambientale della discarica di Rocca San Giovanni con utilizzo dei volumi residui per lo smaltimento di materiali da costruzione contenenti amianto legato* - Proponente RSG srl **PROPONE** di esprimere parere negativo e contestualmente chiedere al CCR VIA Regione Abruzzo che venga dichiarata l'archiviazione del progetto";



COMUNE DI
ROCCA SAN GIOVANNI



c.a.p.: 66020
Tel.: 0872/60630
Fax: 0872/620247

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696

<http://www.comune.roccasangiovanni.ch.it>

tecnico@comune.roccasangiovanni.ch.it

inoltre rilevato che l'area interessata dal progetto è posta in prossimità del SIC IT 7140106 denominato Fosso delle Farfalle;

che il progetto *de quo* interessa il solo Comune di Rocca San Giovanni;

pertanto ai sensi dell'art. 21 " *Criteri per l'esercizio ed il coordinamento delle funzioni amministrative in materia di procedure ambientali e di valutazione di incidenza*" in attuazione del combinato disposto del D.lgs. 152/06 s.m.i. e dell'art. 14 della L.241/90 e s.m.i. approvato con D.G.R. n. 930 del 30 dicembre 2016 autorità competente è il Comune;

considerato che ai sensi dell'art. 24 " *Criteri per l'esercizio ed il coordinamento delle funzioni amministrative in materia di procedure ambientali e di valutazione di incidenza*" approvato con D.G.R. n. 930 del 30 dicembre 2016 " *il proponente trasmette lo studio di valutazione di incidenza al comune territorialmente competente*";

rilevato che la società RSG srl non ha provveduto ad inviare al Comune di Rocca San Giovanni alcuno studio di valutazione di incidenza;

ne consegue che la procedura in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale relativa al progetto *de quo* non può ritenersi legittima;

che tuttavia sono stati disposti ulteriori approfondimenti tecnici sulla VInCA;

che il dott. Francesco Paolo Pinchera ha rilevato alcune criticità sulla VInCA relativa al progetto, ed espresse nel documento prot. n. 2179 del 27/03/2018, parte integrante e sostanziale del presente atto,

Il Sindaco fatte proprie tutte le considerazioni espresse

- nella Delibera di Consiglio;
- nella Delibera di Giunta n. 11 del 22.03.2018;
- nel Parere Urbanistico all. 1 alla delibera di Giunta n.11 del 22.03.2018;
- nel parere a firma del dott. Francesco Paolo Pinchera prot. n. 2179 del 27/03/2018

che di seguito si allegano a farne parte integrale e sostanziale esprime parere negativo e contestualmente chiede al CCR VIA Regione Abruzzo che venga dichiarata l'archiviazione del progetto "**Progetto di chiusura e recupero ambientale della discarica di Rocca San Giovanni con utilizzo dei volumi residui per lo smaltimento di materiali da costruzione contenenti amianto legato**" Proponente RSG srl,

Distinti saluti.



IL SINDACO
(Dott. Giovanni Enzo Di Rito)



Comune di ROCCA SAN GIOVANNI

66020 Provincia di CHIETI

Tel. 0872 607033 - 60121 - 60630 - 620092 Fax 0872 620247

Copia conforme all'originale

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 2 del 24-01-2018

OGGETTO: DISCUSSIONE IN MERITO ALL'ISTANZA PER LA PROCEDURA "VIA" PERVENUTA IL 29/12/17 DALLA SOCIETA' RSG SRL ALLO SPORTELLO AMBIENTE DELLA REGIONE ABRUZZO, AVENTE PER OGGETTO LA REALIZZAZIONE DI UNA DISCARICA DI MATERIALI EDILI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE CEMENTIZIA O RESINOIDE NEL COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di gennaio, alle ore 19:00, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma del vigente regolamento, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

DI RITO GIOVANNI ENZO	P	DI CRISCI TOMMASO	P
CARAVAGGIO FABIO	P	DI TULLIO VANESSA	P
GIARDINO MASSIMO	P	VERI' NADIA	P
AIMOLA EUSEBIO	P	BELLISARIO VITO	P
CARAVAGGIO CARMELITA	P	D'ERCOLE SILVINO	P
VERI' TOMMASO	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. . 0

Partecipano alla seduta come Assessori esterni:

D'ANGELO GIOVANNI	P
MARTELLI DOMENICO	A

Assume la presidenza il Signor DI RITO GIOVANNI ENZO, in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Giancristofaro Daniela.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile	S
---------------------------	---

ARGOMENTO POSTO AL N. 2 DELL'ORDINE DEL GIORNO
INIZIO DISCUSSIONE ORE 19,14

Prende la parola il Capogruppo di maggioranza, Aimola Eusebio, per illustrare l'argomento ed annuncia che maggioranza e minoranza consiliari hanno prodotto un documento unico dal momento che su questioni di questa portata è necessaria una forte coesione.

Il documento concordato, che si allega al presente atto sotto la lettera A), viene letto dal Consigliere Fabio Caravaggio.

Alle ore 19,20 entra in aula l'Assessore Martelli Domenico.

Di seguito interviene la consigliera Nadia Veri che legge il documento che si allega al presente atto sotto la lettera B), contenente le ragioni per cui la minoranza condivide pienamente il documento in discussione.

A questo punto prende la parola il Sindaco e dichiara di condividere il contenuto dell'intervento della consigliera Nadia Veri. Precisa che è intenzione di questo Ente affidare un incarico per approfondire gli aspetti tecnici e giuridici del procedimento avviato per la realizzazione della nuova discarica di materiali edili contenenti amianto. Questa sera il consiglio comunale vuole esprimere la posizione politica dell'amministrazione comunale.

Di seguito si passa alla votazione che riporta il seguente esito:

PRESENTI	11
VOTANTI	11
VOTI FAVOREVOLI	11

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

In relazione all'urgenza di manifestare la posizione di questa amministrazione nelle sedi competenti, con separata votazione che ha riportato il seguente esito:

PRESENTI	11
VOTANTI	11
VOTI FAVOREVOLI	11

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



c.a.p.: 66020
Tel.:0872/60630
Fax:0872/620247

Web: www.comuneroccasangiovanni.gov.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: tecnico@comuneroccasangiovanni.gov.it

SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

Rocca San Giovanni, 24/01/2018

DISCUSSIONE IN MERITO ALL'ISTANZA PER LA PROCEDURA "V.I.A." PERVENUTA IL 29/12/2017 DALLA SOCIETA' RSG SRL ALLO SPORTELLO AMBIENTE DELLA REGIONE ABRUZZO, AVENTE PER OGGETTO LA REALIZZAZIONE DI UNA DISCARICA DI MATERIALI EDILI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE CEMENTIZIA O RESINOIDE NEL COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI.

Il Consiglio Comunale di Rocca San Giovanni, giusta convocazione richiesta del Consigliere Capogruppo di Maggioranza Aimola Eusebio, previa intesa con il Gruppo di Minoranza Consiliare, prot. 0000329 del 10 gennaio 2018, appresa la notizia relativa alla realizzazione del progetto di una nuova discarica d'amianto che, stando alla proposta depositata in data 29 dicembre 2017 presso lo Sportello Ambiente della Regione Abruzzo dalla Società RSG Srl, dovrebbe sorgere in Località Fontanelli in cambio della bonifica definitiva della vecchia discarica adiacente, esprime un "NO" unanime, deciso e convinto alla proposta di cui all'oggetto.

Questo incondizionato ed assoluto diniego da parte del Consiglio Comunale nella sua interezza, deriva da una serie di incontrovertibili fattori dei quali la Regione Abruzzo non può non tener conto, durante l'iter amministrativo di valutazione della procedura "V.I.A.". Alla base di essi vi sono valide motivazioni, che il Consiglio Comunale intende suggerire in questa delibera ufficiale.

Prima fra tutte vi è il palese contrasto della proposta progettuale con lo strumento urbanistico attualmente in vigore. L'art. 44 del PRE del Comune di Rocca San Giovanni, che si allega e diventa parte integrante del presente documento, prevede, infatti, il completo risanamento dell'area sulla quale attualmente insiste la vecchia discarica, attraverso la messa in atto di azioni e procedure di programma integrato. Quindi, non è affatto accettabile una proposta che preveda la bonifica del vecchio impianto, addirittura attraverso la creazione di una nuova discarica ad esso adiacente.



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



c.a.p.: 66020
Tel.:0872/60630
Fax:0872/620247

Web: www.comuneroccasangiovanni.gov.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: tecnico@comuneroccasangiovanni.gov.it

SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

In secondo luogo è inaccettabile la motivazione alla base della richiesta della RSG Srl secondo cui, senza l'apertura di una nuova discarica, non è possibile bonificare la precedente. La SMI Srl, nel sito di Fontanelli, ha smaltito 160.000 mc di rifiuti speciali, rispetto ai 220.000 mc assentiti dalla Regione Abruzzo, quindi 60.000 mc in meno del previsto, ma ha svolto la propria attività per 4 anni, dal 1993 al 1997, cioè per l'intero periodo dell'autorizzazione, non un mese in meno. Da qui scaturisce l'obbligo del ripristino ambientale, come prevede il D.Lgs n. 36 del 2003, a seguito della cessazione di funzionamento di una discarica. Successivamente, la Regione ha negato con motivato provvedimento la proroga per il funzionamento dell'impianto alla SMI Srl che si è opposta in tutte le sedi amministrative ma, prima il TAR e poi il Consiglio di Stato, con sentenza definitiva, accogliendo anche le ragioni del Comune di Rocca San Giovanni, hanno respinto il suo ricorso, confermando la legittimità della delibera della Regione Abruzzo n. 1729 del 01/07/1998.

Altre motivazioni, che inducono il Consiglio Comunale a sostenere un fermo diniego, sono legate agli aspetti di tutela e salvaguardia ambientale che un territorio come il nostro merita, senza tralasciare l'assoluta importanza dell'agricoltura e del turismo, elementi cardine dell'economia cittadina. Rocca San Giovanni è un paese caratterizzato dall'elevata presenza di zone SIC; sul suo territorio insiste la Riserva Regionale Naturale "Grotta delle Farfalle"; la sua zona costiera si trova nel cuore della "Via Verde – Costa dei Trabocchi", i cui lavori sono stati da poco inaugurati. Inoltre, Rocca è un paese vocato all'agricoltura, vanta due Cantine Sociali che esportano i propri prodotti in tutto il mondo, ha una eccellente produzione olearia, è un centro balneare che fa del turismo la sua seconda forza economica, è un borgo entrato a far parte del prestigioso club de "I Borghi più Belli d'Italia", peculiarità uniche che rendono inconcepibile l'idea di poter autorizzare in questo luogo l'impianto in discussione.



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



c.a.p.: 66020

Tel.:0872/60630

Fax:0872/620247

Web: www.comuneroccasangiovanni.gov.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: tecnico@comuneroccasangiovanni.gov.it

SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

Valide considerazioni, che spingono questo Consiglio a non accettare la progettualità della ditta proponente, vertono anche su altri due importanti aspetti degni di nota. Il primo fa riferimento alla presenza di un impianto simile già esistente in Località Taverna Nuova nel Comune di Ortona, quindi attiguo ai luoghi in esame, impianto che è ancora lontano dall'essere completato. Sarebbe, quindi, un paradosso senza alcuna oculata logica di programmazione ed equità costruire due discariche simili a così breve distanza l'una dall'altra, anche alla luce del fatto che il territorio di Rocca San Giovanni ha già subito in precedenza, suo malgrado, l'insistenza della vecchia discarica, che a tutt'oggi non è ancora stata bonificata.

Il secondo aspetto da considerare e da portare all'attenzione degli Organi Regionali, si riferisce alle attuali condizioni di viabilità, a dir poco precarie, che conducono al sito. La Strada Comunale di Località Mandrone e la Strada Provinciale n. 81, che sulla carta consentirebbero di raggiungere il sito, di fatto non sono assolutamente in grado di garantire il transito in sicurezza dei mezzi pesanti che quotidianamente dovrebbero raggiungere l'impianto, a causa degli ingenti danni provocati dalle avverse condizioni meteorologiche degli ultimi tempi. Ciò costringerebbe i mezzi stessi a percorsi alternativi su strade di grande comunicazione, il che andrebbe inevitabilmente ed invasivamente ad impattare su tutta la popolazione limitrofa.

E' chiaro quindi, per tutte le motivazioni, argomentate in precedenza, che un progetto simile, se autorizzato, sarebbe capace di deturpare in maniera radicale l'aspetto naturalistico del territorio, creando danni irreparabili all'economia, all'ambiente, alla tranquillità e benessere degli abitanti e, non da ultimo, all'immagine di questa splendida cittadina, divenuta fiore all'occhiello dell'intero comprensorio.

Il Consiglio Comunale di Rocca San Giovanni non può, nella maniera più assoluta e categorica, accettare la proposta avanzata dalla RSG Srl. Non è concepibile, infatti, pensare che questa zona, un tempo intatta ed incontaminata, nel giro di pochi anni abbia dovuto dapprima essere interessata da una cava di inerti mai riempita, per poi subire la trasformazione della stessa in una discarica di rifiuti speciali, attualmente chiusa ma non ancora bonificata, ed infine divenire, addirittura, un vero e proprio "oggetto di scambio" attraverso una proposta progettuale a dir poco vessatoria.



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



c.a.p.: 66020
Tel.:0872/60630
Fax:0872/620247

Web: www.comuneroccasangiovanni.gov.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: tecnico@comuneroccasangiovanni.gov.it

SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

Il Consiglio Comunale, quindi, esige a gran voce non solo l'archiviazione definitiva di questa pratica, ma pretende anche, dagli Organi competenti, in maniera perentoria e definitiva, la totale bonifica della vecchia discarica attualmente in disuso.

Alla luce di tutto quanto espresso in precedenza, il Consiglio conferma il più fermo e totale diniego alla proposta oggetto di discussione, stabilendo di inviare ai Comuni limitrofi il presente atto con l'invito a voler deliberare secondo questo dispositivo.



Gruppo Civico
ROCCA IN COMUNE

INTERVENTO
~~del Gruppo Civico~~ del Capogruppo di "ROCCA IN COMUNE"

SULLA DISCARICA DI AMIANTO CHE SI VUOLE APRIRE IN LOCALITA' FONTANELLI

IL RISCHIO DI UN NUOVO SOPRUSO PER LE NOSTRE COMUNITA'

Si ripresenta il rischio di una discarica potenzialmente nociva in località Fontanelli di Rocca San Giovanni, che costituirebbe un sopruso immotivato e inaccettabile. Le nostre comunità ancora una volta sono chiamate a difendersi da progetti concepiti alle loro spalle, contro i loro legittimi diritti e in contrasto con le vocazioni del territorio.

Prima si trattava di rifiuti speciali, adesso di "materiali inerti contenenti amianto legato". La richiesta presentata alla Regione Abruzzo in data 29/12/2017 dalla società denominata RSG ha il seguente oggetto: "Discarica di Rocca San Giovanni- Progetto di chiusura e recupero ambientale con utilizzo dei volumi residui per lo smaltimento di materiali da costruzione contenenti amianto". Il nuovo impianto dovrebbe smaltire 220.000 m.c di rifiuti e avere una durata di 6 anni.

La RSG, cioè, condiziona la realizzazione del ripristino ambientale della discarica di rifiuti speciali della SMI alla realizzazione di una nuova discarica per l'amianto, attigua alla vecchia. Essa in altre parole, offre una sorta di scambio, ritenendola vantaggiosa (*bontà sua*) non tanto per sé ma per il territorio, che sarebbe privato di un pericoloso detrattore ambientale. Secondo questa logica il movimento finanziario della nuova discarica assicurerebbe la disponibilità economica per sostenere gli onerosi interventi di bonifica e ripristino dell'area dell'impianto; attesi dal 2004, allorchè il Consiglio di Stato respinse definitivamente il ricorso della SMI contro la Regione Abruzzo che aveva negato la proroga dell'autorizzazione per la discarica.

PASSATO E PRESENTE

La nuova società lega dunque il presente al passato: parte dalla certezza che la SMI non era tenuta al ripristino ambientale perché la discarica era stata interrotta in corso d'opera e non aveva terminato la propria attività di smaltimento dei rifiuti speciali.



Questa ricostruzione non tiene conto dell'effettivo svolgimento della vicenda. La discarica SMI ha smaltito 160.000 mc. di rifiuti speciali, rispetto ai 220.000 mc. assentiti dalla Regione, quindi 60 mc. in meno del previsto ma ha svolto la propria attività per 4 anni, dal 1993 al 1997, cioè per l'intero periodo dell'autorizzazione, non un mese in meno. Da qui scaturisce, a nostro parere, l'obbligo del ripristino ambientale, come prevede la legge n. 36 del 2003, a seguito della cessazione di funzionamento di una discarica.

Successivamente la Regione ha negato con motivato provvedimento la proroga per il funzionamento dell'impianto alla SMI, che si è opposta in tutte le sedi amministrative, ma sia il TAR che il Consiglio di Stato, con sentenza definitiva, accogliendo anche le ragioni del Comune di Rocca San Giovanni, hanno respinto il suo ricorso e confermata la legittimità della delibera della Regione Abruzzo n. 1729 del 1/7/1998.

PERCHE' NO ALLA NUOVA DISCARICA

Il gruppo di minoranza consiliare "Rocca in Comune" esprime la più netta contrarietà a questa nuova discarica, per importanti ragioni.

Innanzitutto ritiene opportunistica e infondata, in via di diritto, la logica dello "scambio" o del "baratto" tra ripristino ambientale del sito Fontanelli e il via libera a una nuova discarica non certo innocua, come la si presenta. L'amianto è un insieme di minerali sottoposti a particolari processi le cui polveri, se respirate, possono causare gravissime patologie quali asbestosi, mesotelioma pleurico, carcinoma polmonare.

Evidenzia, nella richiesta presentata dalla RSG alla Regione, l'erronea individuazione della tipologia di discarica. Essa, infatti, volendo smaltire materiali edili contenenti amianto, chiede di realizzare una discarica che riguarda *"i rifiuti urbani non pericolosi"* e *"i rifiuti speciali non pericolosi"* (lettera P Allegato III Parte II D. legisl. 152 del 2006); mentre tale tipologia di rifiuti, a noi sembra, possa essere smaltita in una discarica ben più insidiosa, riguardante *"rifiuti pericolosi contenenti sostanze e preparati che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne l'incidenza"* (lettera H7 Allegato 1 Parte IV D. Lgs 152/2006).

Ritiene che il territorio della Costa dei Trabocchi, e in particolare Rocca San Giovanni, *abbia già dato*, avendo dovuto ricevere una quantità abbondante di rifiuti speciali provenienti da tutta Italia senza ottenere in cambio nulla se non problemi e rischi ambientali e per la salute dei cittadini e danni d'immagine e che pertanto non debba più essere nuovamente colpita da nuove iniziative imprenditoriali di questo genere.



A ciò si aggiunge che a Ortona è operante dal 2010 una discarica di materiali contenenti amianto, che è ancora lontana dall'essere completata. Siamo di fronte, quindi, al paradosso che a breve distanza l'una dall'altra dovrebbero operare contemporaneamente due discariche di amianto, le uniche due della Regione Abruzzo, che presumibilmente dovrebbero ospitare rifiuti anche da altre regioni. Ciò non sembra in nessun modo rispondente a logiche di programmazione e di equità.

Neanche il problema della viabilità viene considerato nei giusti termini. Nel progetto si spiega che ogni giorno, festivi esclusi, scaricheranno materiali n. 5 camion di consistenti dimensioni. Ma le strade di accesso alla discarica non sono adatte per il transito di questi pesanti autoveicoli; difatti dal casello autostradale si può raggiungere la discarica o attraverso una strada comunale non a caso vietata ai mezzi pesanti o attraverso una strada provinciale, che in un tratto è percorribile a senso unico, a causa di una frana che da diversi anni non è rimossa; una strada che comunque è a rischio frane in molti punti.

La nuova discarica, come e più di quella precedente, è in contrasto con le vocazioni ambientali, agricole e turistiche del territorio.

In questi anni è stata approvata, con legge regionale n. 5 del 2007, l'istituzione della Riserva Regionale "Fosso delle Farfalle" che si estende nei territori costieri di Rocca San Giovanni e San Vito Chietino. Di recente, nel 2017, i Comuni hanno elaborato e approvato il Piano di Assetto Naturalistico di detta Riserva.

Nel 2015, i due Comuni sempre insieme hanno approvato il Piano di Gestione del SIC Fosso delle farfalle, comprendente una vasta area boschiva, che si estende fino in prossimità dell'area della discarica.

Inoltre è tuttora aperto il discorso strategico del Parco Nazionale della Costa Teatina, che abbraccerebbe un'ampia zona di aree già con vincoli ambientali dei nostri Comuni.

Nel progetto non si accenna alla presenza nella zona di vigneti e uliveti, che costituiscono una importante risorsa economica del paese e alla brevissima distanza tra l'impianto di smaltimento e la Cantina San Giacomo, una cooperativa di centinaia di produttori, che negli ultimi anni ha avviato importanti processi di modernizzazione. Tra l'altro essa subirebbe un comprensibile danno d'immagine.

Tutto ciò dimostra la scelta di fondo di uno sviluppo turistico di tipo ambientale, ecocompatibile, che fa della valorizzazione delle risorse naturali e delle attività agricole e turistiche il suo punto di forza. Una scelta che verrebbe pesantemente condizionata dalla riapertura di una discarica così impattante, come quella che si propone.

UNA PROTESTA UNITARIA



Pe respingere questo rischio occorrono una mobilitazione ampia e decisa e una accorta gestione legale della vicenda. Gli attori principali sono le istituzioni locali, le amministrazioni comunali in primo luogo che hanno già convintamente assunto l'impegno per scongiurare in ogni modo l'apertura della nuova discarica. I gruppi di minoranza, non solo del nostro paese, si affiancheremo ad esse con lealtà e spirito di collaborazione affinché si crei un unico fronte di protesta senza incrinature o differenziazioni.

Abbiamo esposto alcune ragioni giuridiche anche in questo documento; esse ed altre che con un più attento esame della documentazione dovessero emergere saranno rappresentate in sede di VIA e di Conferenza dei servizi ma, a nostro avviso, anche prima di queste scadenze, potrebbero essere segnalate alla Regione per accertare l'ammissibilità o la ricevibilità del progetto, così come è stato presentato dalla RSG.

Certamente non faranno mancare il loro apporto le associazioni ambientaliste, ma va ricercato il coinvolgimento anche delle associazioni di categoria, specie quelle agricole e di tutto l'associazionismo presenti nei nostri Comuni, a cominciare dalle Pro Loco, come è fondamentale la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, per dimostrare nelle forme più efficaci l'attenzione e la contrarietà delle comunità locali a questo progetto.

Rocca San Giovanni, 24/01/2018

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to DI RITO GIOVANNI ENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Giancristofaro Daniela

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata sul sito web istituzionale del Comune accessibile al pubblico, il giorno 08-02-2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267) registrata al numero 56;
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L.

Rocca San Giovanni, li 08-02-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giancristofaro Daniela

E' copia conforme all'originale
Rocca San Giovanni, li 08-02-2018



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giancristofaro Daniela

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno:

- decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione. (art. 124, comma 3, del D.L.vo 267/2000).

Rocca San Giovanni, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giancristofaro Daniela

E' copia conforme all'originale
Rocca San Giovanni, li

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giancristofaro Daniela



Comune di ROCCA SAN GIOVANNI

66020 Provincia di CHIETI

Tel. 0872 607033 - 60121 - 60630 - 620092 Fax 0872 620247

Copia conforme all'originale

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 11 del 22-03-2018

OGGETTO: ESPRESSIONE PARERE ai fini del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale 27-bis d.lgs. 152/2006 nonché dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 29 e ss dlgs.152/06) e della Valutazione di Incidenza Ambientale (art. 6 D.P.R. 12 marzo 2003, n.120) e relativo al Progetto di chiusura e recupero ambientale della discarica di Rocca San Giovanni con utilizzo dei volumi residui per lo smaltimento di materiali da costruzione contenenti amianto legato - Proponente ditta "RSG srl".-

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di marzo, alle ore 13:00, presso questa sede municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

DI RITO GIOVANNI ENZO	SINDACO	P
D'ANGELO GIOVANNI	VICESINDACO	A
MARTELLI DOMENICO	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor DI RITO GIOVANNI ENZO, in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Giancristofaro Daniela.

Il SINDACO, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

VISTA l'allegata proposta relativa all'oggetto suindicato corredata dal parere favorevole in merito alla regolarità tecnica dal competente funzionario del Comune ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in modo palese

DELIBERA

- di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall'allegata proposta, recependola integralmente in tutte le sue parti;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.



Comune di **ROCCA SAN GIOVANNI**
66020 Provincia di CHIETI

Tel. 0872 607033 - 60121 - 60630 - 620092 Fax 0872 620247

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N.16 DEL 21-03-2018

Settore: II - ASSETTO E GESTIONE TERRITORIO

Oggetto: ESPRESSIONE PARERE ai fini del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale 27-bis d.lgs. 152/2006 nonché dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 29 e ss dlgs.152/06) e della Valutazione di Incidenza Ambientale (art. 6 D.P.R. 12 marzo 2003, n.120) e relativo al Progetto di chiusura e recupero ambientale della discarica di Rocca San Giovanni con utilizzo dei volumi residui per lo smaltimento di materiali da costruzione contenenti amianto legato - Proponente ditta "RSG srl",-

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA - II SETTO**

Data: 21-03-2018



Il Responsabile del servizio
IEZZA EGIDIO

IL SOTTOSCRITTO SINDACO

PREMESSO CHE:

- In data 29.12.2017 la Società RSG srl con sede in Vasto alla Via G. Murolo, 6 ha presentato alla Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs.152/2006 istanza per l'avvio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativo al "Progetto di chiusura e recupero ambientale della discarica di Rocca San Giovanni con utilizzo dei volumi residui per lo smaltimento di materiali da costruzione contenenti amianto legato".
- L'iniziativa prevede "un progetto di costruzione e gestione di una discarica monodedicata (capacità utile pari a 210.000 m3) per lo smaltimento dei materiali edili contenenti amianto in matrice cementizia o resinoida da realizzare nei volumi di scavo contigui presenti".
- Contestualmente, ai fini della realizzazione del progetto in parola, la Società RSG srl ha richiesto l'acquisizione dei titoli : Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 29 e ss d.lgs.152/06) e della Valutazione d' Incidenza Ambientale (art. 6 D.P.R. 12 marzo 2003, n.120).

RILEVATO CHE

Il sito interessato dall'iniziativa in oggetto è ubicato nel Comune di Rocca San Giovanni (Ch) Loc. Fontanelli, Foglio catastale 9, particella 4103 del NCEU.

L'area è prossima al SIC IT7140106 denominato "Fosso delle Farfalle", Sito Natura 2000 .
La superficie del lotto è pari a circa 61.389 mq.

Sul sito, come identificato sopra, insiste una discarica di rifiuti speciali di tipo B II, autorizzata con Delibera di Giunta Regionale n. 2283 del 5.05.1993, di proprietà della Società Meridionale Inerti di seguito SMI srl.

L' autorizzazione all'esercizio della discarica è stata "concessa per anni QUATTRO a decorrere dalla data di esecutività" del provvedimento (cfr: DGR n. 2283 del 5 maggio 1993)

Con Delibera della Giunta Regionale n. 2598 del 18.05.1995 avente ad oggetto " DITTA SMI S.r.l. - D.P.R. 915/1982 – Autorizzazione all'integrazione delle tipologie di rifiuti speciali da smaltire in discarica autorizzata in Comune di Rocca San Giovanni" è stato autorizzato lo "stoccaggio definitivo del rifiuto F2023 purché non contenga cromo esavalente ed alle seguenti prescrizioni".

Il provvedimento ha inoltre stabilito specifiche prescrizioni in particolare :

"a) che venga predisposto e utilizzato un sistema di coordinate spaziali al fine di registrare la precisa collocazione dei rifiuti stoccati;

b) che venga predisposta un'idonea copertura della vasca per lo stoccaggio del percolato e delle acque di lavaggio degli automezzi o in alternativa provvedere a tale funzione di stoccaggio temporaneo a mezzo di serbatoi opportunamente collocati in vasche a tenuta della capacità di almeno un terzo di quella dei serbatoi".

Il codice F2023 -Catasto Italiano Rifiuti - corrisponde alla tipologia : *funghi di conceria*.

Successivamente la SMI srl ha proposto in data 24.12.1996 istanza di rinnovo all'autorizzazione.

La Giunta Regionale con Delibera n. 1047 del 26 maggio 1999 ha rigettato la domanda stabilendo "di non concedere il rinnovo richiesto dalla Ditta S.M.I. Srl di Vasto in quanto non è stata esperita la procedura prevista dalla L.R. 66/90 per la Valutazione d'Impatto Ambientale come esplicitamente previsto dall'art. 2 della L.R. 73/96".

Si legge inoltre nel provvedimento "accertato, altresì, che nessuna norma prevede la possibilità di una proroga dei termini di scadenza dell'autorizzazione del tipo di che trattasi e che,

nel caso di specie non è e non può essere in discussione il rilascio di una proroga di autorizzazione" (cfr. DGR n. 1047 del 26 maggio 1999, pag. 3).

Si sottolinea che la procedura per la Valutazione d'Impatto Ambientale non è stata esperita neppure a seguito della autorizzazione (DGR n. 2598 del 18.05.1995) al trattamento dei rifiuti F2023 (*fanghi di concertia*). La DGR ha solo previsto delle puntali prescrizioni.

Il provvedimento della Regione Abruzzo è stato poi impugnato avanti al TAR Pescara che, con sentenza n. 903 del 18 dicembre 1999, ha respinto il ricorso della SMI srl e riconosciuto la legittimità della decisione assunta dalla Giunta Regionale. La Sentenza del TAR è stata poi confermata dal Consiglio di Stato con Decisione n. 6301 del 27 settembre 2004.

Pertanto la SMI srl non è più in possesso di alcuna autorizzazione all'esercizio della discarica rifiuti speciali di tipo B II sita in Rocca San Giovanni.

Nel tempo l'Amministrazione comunale ha più volte sollecitato l'avvio della procedura di chiusura definitiva della discarica sia alla Società titolare dell'impianto che alla Regione.

In particolare, con Delibera di Consiglio n. 2 del 13.01.2005, ha richiesto alla SMI srl il ripristino ambientale dell' area. Successivamente, con nota del 01.02.2005, ha chiesto alla Regione Abruzzo l'avvio della procedura di chiusura definitiva.

Solo in accoglimento dell'ultimo sollecito in ordine di tempo (cfr: nota prot.n. 406 del 29.01.2007) la Regione ha avviato la fase istruttoria del procedimento di chiusura (cfr: prot. 1815/DN3 14 feb. 2007) invitando la Società SMI srl a presentare un piano di chiusura e di gestione post-operativa entro 60 giorni. Termine quest'ultimo improrogabile (cfr: prot. 7375/DN3 26.04.2007).

Successivamente la SMI srl con nota del 6.06.2007 n. 3702 ha chiesto una proroga del suddetto termine. Proroga che la Regione ha ritenuto di non concedere.

CONSIDERATO CHE,

Il 28.05.2009 l' ARTA ha eseguito un sopralluogo e nella relazione tecnica prodotta (cfr: prot. 5935 del 12 ott. 2009; certificata SINCERT) ha rilevato quanto segue:

" 3)l'impianto non è dotato di una rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche né della vasca di prima pioggia, le acque dei piazzali defluiscono esternamente senza essere convogliate (...).4) La rete di raccolta e smaltimento delle acque superficiali di drenaggio risulta assente. La rete di monitoraggio delle acque sotterranee, è insufficiente, poiché risulta presente solo un pozzo a valle del sito".

Nella relazione si legge inoltre "10) (...) i fanghi industriali smaltiti nell'anno 1997, sono stimabili in 13649.75 tonnellate".

Inoltre "11) (...) lo stato di fatto del sito consiste nella copertura provvisoria (Capping) delle vasche realizzata con telo in HDPE da 1 mm".

L'Agenzia scrive inoltre :**"la relazione geologica e geotecnica a corredo del progetto non contiene l'analisi di stabilità delle pareti delle vasche"**.

In via conclusiva l'ARTA ha rilevato: **"pertanto, dal sopralluogo eseguito risulta che l'impianto presenta caratteristiche non conformi alla normativa vigente"** (cfr. Nota ARTA prot. n. 5935 del 12.10.2009).

Anche sulla scorta di tali rilievi il Comune di Rocca San Giovanni ha nuovamente sollecitato la Regione Abruzzo, Servizio Gestione Rifiuti ad avviare definitivamente il ripristino ed il recupero ambientale dell'area. Tale iniziativa non ha prodotto alcun risultato.

**** *

Con delibera n. 1 del 17.02.2011 il Commissario ad Acta ha approvato il Piano Regolatore Esecutivo.

L'art. 44 delle NTA dispone **"la definitiva chiusura della discarica per rifiuti speciali in località Fontanelli ha lasciato aperto il problema della riqualificazione ambientale dell'area così**

come individuata nella tavola”.

**** *

Orbene in modo del tutto sorprendente e nonostante la mancata chiusura definitiva della discarica ai sensi del d.lgs. 36/2003, una diversa Società la RSG srl, in data 29.12.2017 ha presentato istanza per l'avvio del procedimento Autorizzativo Unico Regionale relativo al progetto avente ad oggetto la *“chiusura e recupero ambientale con utilizzo dei volumi residui per lo smaltimento di materiali da costruzione contenenti amianto legato”*.

Di recente, alla luce dell'istanza proposta dalla nuova Società RSG srl e del persistere dell'inerzia rispetto agli adempimenti previsti dal d.lgs. 36/03, il Consiglio Comunale di Rocca San Giovanni con delibera n. 24 del 24.01.2018 oltre che ribadire la **contrarietà al progetto proposto dalla Società RSG srl**, ha affermato di esigere *“a gran voce non solo l'archiviazione definitiva di questa pratica, ma pretende anche, dagli organi competenti, in maniera perentoria e definitiva, la totale bonifica della vecchia discarica attualmente in disuso”*.

In data 22.02.2018 con lettera prot. dell'ente n. 1324 il Comune di Rocca San Giovanni ha inoltre nuovamente chiesto alla Servizio Gestione Rifiuti di provvedere immediatamente alla conclusione di tutte le procedure necessarie alla chiusura della discarica di proprietà della Società SMI srl nonché al recupero dell'area ed alla verifica delle condizioni ambientali della stessa.

Per le ragioni che si diranno il Comune di Rocca San Giovanni oltre che esprimere parere negativo chiede l'archiviazione dell'istanza proposta dalla RSG srl relativo al *Progetto di chiusura e recupero ambientale della discarica di Rocca San Giovanni con utilizzo dei volumi residui per lo smaltimento di materiali da costruzione contenenti amianto legato*.

**** *

I. Attuazione degli artt. 12 e 13 d.lgs. 36/2003 nonché del dell'art. 185 co.5 d.lgs.152/2006;

Nel merito si rileva come la costruzione e gestione di una discarica trova disciplina nel d.lgs. 36 del 13 gennaio 2003, *Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti* (nonché all'art. 183, comma 5 del d.lgs.152/06 T.U. Ambiente). In particolare l'art. 2 lett. o) d.lgs. 36/03 definisce gestore *“il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica, che vanno dalla realizzazione e gestione della discarica fino al termine della gestione post-operativa compresa”*.

In tal senso l'art. 13 dello stesso decreto stabilisce un obbligo generale in capo al gestore che si estende oltre la chiusura e gestione post-operativa sino al ripristino ambientale. Utile dire che la giurisprudenza ha riconosciuto come tale obbligo generale di cautela informi tutta la vita della discarica quindi anche alla fase post-operativa. (Sentenza Consiglio di Stato n. 32797 del 18.03.2013, *ex multis*).

Pertanto la SMI srl, ancora titolare dell'impianto ubicato in Rocca San Giovanni, è tenuta ai sensi del d.lgs. 36/2003 a provvedere alla chiusura ed al ripristino ambientale dell'area interessata dal detrattore.

Obbligo che non ammette deroghe.

Nel caso in specie, viene, invece, proposta una iniziativa, quella della RSG srl, ovvero una nuova discarica monodedicata quale condizione per la chiusura definitiva della vecchia. Chiusura che, si ribadisce è obbligo di legge posta in capo al gestore dell'impianto.

Di fatto l'eventuale nuova autorizzazione determinerebbe una deroga alla disciplina vigente così che le norme previste in materia di gestione post-operativa e nello specifico agli artt.12, 13, 14 del d.lgs. 36/2003 rimarrebbero illegittimamente inattuate. Si consideri che *ratio* della normativa richiamata è quello di assicurare la effettiva tutela dei beni ambientali e della salute anche attraverso l'attribuzione al *gestore* di un ruolo di *garanzia*.

Non si comprende a che titolo tali obblighi possano essere trasferiti ad altra Società che propone un ulteriore progetto.

Ma non solo, la comunità otterrebbe ciò che è previsto dalla legge, ovvero il ripristino ambientale dell'area, solo accettando un nuovo detrattore altrettanto impattante.

**** *

La disciplina richiamata stabilisce una relazione diretta tra l'autorizzazione all'esercizio di un'attività impattante, come quella di discarica, e gli obblighi di ripristino.

Basti dire che, in riferimento agli oneri post-operatività, l'art.15 d.lgs.36/2003 prevede che *“il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura”*.

Appare quindi assolutamente censurabile quanto riportato nel progetto ove si legge che l'area *“dovrebbe comunque essere interessata da interventi di sistemazione definitiva, coerenti con la normativa sulle discariche non più in esercizio, per rimuovere una situazione che ad oggi si presenta indubbiamente come un detrattore ambientale. Tali interventi, significativamente onerosi, non possono essere attuati dalla SMI che, anche per effetto dei mancati introiti derivanti dal mancato utilizzo dei volumi autorizzati residui, non può farsi carico dei costi di chiusura definitiva e di gestione post chiusura della discarica”* (cfr. Relazione progetto discarica, pag. 7).

La SMI srl ha esercitato per quattro anni, come previsto nell'autorizzazione, la gestione della discarica.

Gli introiti conseguiti avrebbero dovuto, come previsto dalla norma, coprire *i costi di chiusura definitiva e di gestione post chiusura della discarica*. Costi, va sottolineato, stimati dalla stessa Società .

Va ritenuta infondata quindi l'argomentazione.

Ma vi è di più, non si comprende con quale legittimazione la Società RSG srl possa essere chiamata ad affrontare tale osservazione, trattandosi di questioni che attengono ad una diversa Società.

Oltre alla non divisibilità della considerazione appena svolta va anche ribadito come la discarica, risulta a tutt'oggi di proprietà della Società SMI srl (come riportato nello stesso Progetto Definitivo, pag. 17).

Il progetto proposto dalla RSG srl, per le argomentazioni svolte, stante la mancanza di un titolo non risulta essere ammissibile e quindi deve essere archiviato.

**** *

II. Verifica delle condizioni ambientali dell'area; principio di precauzione.

In merito alle condizioni del sito interessato dal progetto occorrono alcune considerazioni.

L'impianto della SMI srl, che occupa una parte dell'area sulla quale dovrebbe insistere il nuovo progetto di discarica monodedicata della RSG srl, non è stato sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale.

La VIA non è stata compiuta neanche in occasione dell'adozione della DGR n. 2598 del 18.05.1995 con la quale è stata operata l'integrazione tipologica di rifiuti speciali F2023 ovvero *fanghi di conceria*. La Delibera ha però introdotto alcune prescrizioni poste a garanzia dei contesti ambientali e della sicurezza dell'impianto.

E' del tutto evidente che una eventuale nuova attività di smaltimento si inserirebbe in un contesto assolutamente particolare se non critico.

Carenti, anche per questioni procedurali legate ad una diversa normativa, risultano alcuni elementi conoscitivi. A questo si aggiunga come il mancato svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale certamente pone dei limiti rispetto alla possibilità di definire lo stato della *vecchia* discarica.

Certo è che sul sito sono stati collocati, ai sensi dell'autorizzazione rilasciata, rifiuti di natura diversa.

Non solo.

Tra questi, come accertato da ARTA ci sono circa **13649.75 tonnellate di fanghi**. Sul punto occorre anche aggiungere come rispetto alla prescrizione (vedi DGR DGR n. 2598 del 18.05.1995) *relativa alle coordinate spaziali*, in una nota della Società SMI datata 18.10.1994, la stessa ha rilevato come il rispetto della prescrizione non risultasse realizzabile.

Anche tale elemento non può essere sottovalutato rispetto alla possibilità di autorizzare lo stoccaggio di ulteriori 210.000 mc. di rifiuti come previsto dal progetto della RSG srl.

Vanno inoltre richiamate le stesse carenze strutturali dell'impianto rilevate nella relazione tecnica ARTA (cfr: prot. 5935 del 12 ott. 2009; certificata SINCERT) anche in questa sede già richiamata (cfr. pag. 3-4 del presente documenti). In particolare la mancanza di relazione geologica e geotecnica, a corredo del progetto, pregiudica l'analisi di stabilità delle pareti delle vasche.

Nè possono essere minimizzati gli effetti del tempo sull'impianto, coperto solo in parte da un telo in HDPE da 1 mm.

Si consideri che il nuovo impianto dovrebbe avere, per quanto dichiarato, una capacità utile pari a 210.000 m³ a questi vanno aggiunti almeno 160.000 mc di rifiuti del vecchio impianto.

Tutto questo assume valore rispetto agli effetti *cumulo* che l'esercizio di una nuova attività potrebbe produrre, in particolare di natura statica, sulla vecchia discarica.

D'altra parte tali eventuali effetti non sono stati stimati dalla RGS srl.

Pertanto anche in forza del principio di precauzione, principio al quale la normativa in materia ambientale è ispirata, l'istanza deve essere rigettata.

Deve essere imposta, inoltre, non solo l'immediata chiusura definitiva della discarica della SMI srl ma anche la verifica dello stato ambientale dell'area e l'eventuale contaminazione del sito, essendo tutte le verifiche precedenti abbondantemente scadute di validità.

III. Verifica urbanistica.

Con delibera n. 1 del 17.02.2011 il Commissario ad Acta ha approvato il Piano Regolatore Esecutivo nonché le Norme Tecniche di Attuazione.

Il territorio comunale è stato diviso, ai sensi dell'art. 11 NTA in zone omogenee per caratteri morfologici, tipologici ed ambientali in genere.

L'area interessata dalla iniziativa della RSG rsl, localizzata in loc. Fontanelli, Comune di Rocca S. Giovanni è stata classificata G6: *recupero ambientale*.

Inoltre l'art. 44 "*Zona G6 recupero detrattori ambientali*" delle NTA individua quale obiettivo dello strumento di programmazione la riqualificazione ambientale dell'area al fine di un completo risanamento.

Lo strumento di pianificazione urbanistico del Comune di Rocca San Giovanni destina l'area unicamente, quindi, ad interventi che consentano il recupero del contesto ambientale compromesso dalla presenza della discarica di rifiuti speciali della SMI srl.

Nella Relazione Generale al Piano Regolatore Esecutivo si legge "*dai dati ufficiali risulta quindi un forte detrattore costituito dalla ex discarica SMI in località Fontanelle. Tale discarica, messa attualmente in sicurezza, costituisce, per la sua prossimità al SIC ed alla Riserva Regionale, un elemento di fortissimo disturbo ambientale. Esso va rimosso ricercando strumenti praticabili e sostenibili quali i programmi integrati d'intervento*" (cfr. Relazione Generale al Piano Regolatore Esecutivo Comune di Rocca San Giovanni, pag 53).

Di fatto sul sito interessato dalla discarica della SMI srl vengono previsti interventi che attuino la chiusura definitiva della discarica e che consentano poi la valorizzazione dell'area vista la prossimità' al SIC IT7140106 *Fosso delle Farfalle (sublitorale chietino)* ed alla Costa dei Trabocchi.

Pertanto appare quasi pleonastico rilevare che non sia legittimo provvedere al risanamento con un nuovo detrattore.

Inoltre che il progetto proposto dalla RSG srl, ovvero la costruzione e gestione di una discarica monodedicata (capacità utile pari a 210.000 mc) per lo smaltimento dei materiali edili contenenti amianto in matrice cementizia o resinoidi, ai fini della valutazione di compatibilità urbanistica è un nuovo progetto.

Tanto che:

- diversa è la Società proponente, l'istanza infatti non è della SMI srl titolare del sito;
- diversa è la tipologia di discarica, si tratta di una *discarica monodedicata per lo smaltimento dei materiali edili contenenti amianto in matrice cementizia o resinoidi*;
- il progetto prevede un impianto dalla capacità di 210.000 mc, di molto superiore alla capacità ritenuta residua e non adoperata dalla società SMI srl;

Pertanto deve essere rilevata la **incompatibilità irrimediabile del progetto SRG srl de quo col territorio comunale, così come configurato dall'assetto normativo vigente.**

Per completezza si rinvia al parere urbanistico del Ufficio Assetto Gestione del Territorio.

**** *

Va inoltre considerato che il sito non è servito da una rete viaria ben articolata in grado di sorreggere il transito di mezzi impegnati nel trasporto del materiale da collocare nella discarica: questa circostanza è stata perfino addotta dalla SMI a giustificazione del mancato esaurimento della discarica nel tempo concesso.

Nella fase di esercizio del progetto della RSG srl si prevede il transito di "n.5 autocarri/giorno per circa 20 giorni/ mese e per la durata di 6 anni" oltre il passaggio di mezzi a servizio dell'attività impiantistica.

Si tratta di un aumento di traffico più che considerevole ed impattante.

**** *

IV. Vocazione territoriale.

Il contesto territoriale interessato dalla iniziativa della RSG srl, è da ritenersi assolutamente particolare e di grande pregio. Non solo infatti è contiguo al SIC denominato *Fosso delle Farfalle* ma si tratta di un'area prossima alla splendida Costa dei Trabocchi. Il Piano Regionale Paesistico (P.R.P.) istituito ai sensi della Legge 08.08.1985 n.° 431, inserisce il sito nel foglio 21 Quadrante 147 IV del PRP, nell'Ambito costiero - Costa teatina.

Molteplici le iniziative pubbliche e private di valorizzazione della Costa dei Trabocchi delle quali beneficiano anche i diversi Comuni posti in area collinare, come il Comune di Rocca San Giovanni.

Tra queste va segnalata la Via Verde . Si tratta di un opera di 42 chilometri che attraverso la valorizzazione dell'antico tracciato ferroviario prevede la realizzazione di un percorso dedicato a ciclisti e camminatori alla scoperta delle bellezze paesaggistiche della fascia costiera; un' opera di straordinario interesse turistico.

Va inoltre segnalato come tutta la fascia collinare regionale e provinciale dalla linea di costa verso l'interno per circa 20/25 km costituisce la zona D.O.C. Montepulciano d'Abruzzo ed I.G.T. Colline Teatine e Terre di Chieti.

In essa è ricompresa anche l'area interessata dal progetto.

Sono certamente questi elementi che comprovano non solo la vocazione fortemente turistica dell'area ma anche l'affermarsi ed il consolidarsi di processi di sviluppo sostenibili. Processo sui quali le comunità investono sempre più.

In tal senso il Comune di Rocca San Giovanni da anni, proprio per le sue splendide caratteristiche naturalistiche è inserito tra i Borghi più Belli d'Italia.

Questi aspetti, ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale devo essere meritevolmente

considerati. La presenza di un ulteriore detrattore non solo mortificherebbe la vocazione dell'area ma ne produrrebbe un reale pregiudizio.

**** ****

V. **Tutela delle acque e gestione delle risorse idriche artt. 73 e seg. d.lgs.152/2006.**

Con la legge 27 marzo 1992, n. 257 sono state dettate norme per la cessazione dell'impiego dell'amianto e per il suo smaltimento controllato nonché definite le modalità di predisposizione dei Piani regionali amianto. Successivamente, sono state emanate nuove norme per lo smaltimento dell'amianto, nell'ambito della nuova disciplina delle discariche di rifiuti.

Proprio la pericolosità dell'amianto impone, ai fini anche dello smaltimento, particolari condizioni.

Per poter ospitare rifiuti contenenti amianto (anche quando classificati non pericolosi) essendo il sito destinato a divenire una *bara geologica permanente*, per legge esso deve avere adeguate caratteristiche di confinamento e impermeabilità.

Sul punto va rilevato che i tre sondaggi eseguiti dalla proponente, che avrebbero dovuto accertare tali caratteristiche sono stati condotti a caso, fuori dell'invaso di discarica, distanti e a partire da differenti piani di campagna, per cui i loro risultati avrebbero almeno dovuto portarsi a livelli significativi con qualche accettabile algoritmo, che ne stimasse la validità anche dentro l'invaso: assumere tali risultati esterni "tal quali" come dati giustificativi dell'idoneità del sito, senza neanche azzardare una valutazione dell'andamento topografico locale (non nazionale o regionale) e degli spessori degli strati sotto l'invaso, non può che portare al giudizio di **insufficienza ed erroneità dei dati assunti**.

In particolare, il progetto, dando per dimostrato dai sondaggi quello che non lo è affatto (petizioni di principio), non provvede in alcun modo alla **vulnerabilità della falda sotterranea e provvede in modo del tutto insufficiente al confinamento e alla impermeabilizzazione della "bara"** (materassino bentonitico di fondo, ≤ 2 cm; stato minerale compattato di copertura circa 50 cm; cortina laterale inesistente).

AmMESSO che il progetto sia poi integrato a sufficienza nelle misure di confinamento, l'unico provvedimento atto a rispettare l'evidente vulnerabilità della falda è, nel caso, quello di non collocarvi, sopra, la discarica in progetto e di non consentirvi materie che si infiltrino nella falda in modo inquinante.

Inoltre, la individuazione del sito è avvenuta senza seguire i criteri dettati dal d.lgs. 152/2006 e s.m.i.: in particolare non sono state valutate le altre possibili opzioni progettuali (fra cui la "zero"), come per esempio quella di recuperare integralmente la discarica SMI di Rocca S.G. con gli introiti di un impianto realizzato altrove, in zona alternativa lecita.

Secondo il suddetto d.lgs. 152/06, non è il proponente comunque a decidere sull'idoneità del sito, su cui invece deve pronunciarsi l'autorità competente, con proprio atto, entro il procedimento intrapreso.

Il sito per quanto esposto non può essere ritenuto compatibile con il progetto proposto dalla Società RSG srl.

D'altra parte nell'allegato *I relazione Geologica Idrogeologica geotecnica* della proponente viene evidenziato come dalla esecuzione dei sondaggi "è stato possibile verificare come esistano una serie di falde acquifere sospese, in quanto riscontrate a quote sensibilmente differenti, il cui carattere è prettamente effimero e stagionale e legato essenzialmente all'apporto meteorico. È opportuno precisare, che le falde acquifere rilevate si vanno a sviluppare in corrispondenza di terreni permeabili per porosità ma che a causa del loro elevato stato di addensamento tendono ad essere praticamente impermeabili. In generale, le manifestazioni sorgentizie che si possono presentare, sono limitate ad esigue sorgenti di carattere temporaneo che si trovano alla base dei fossi, poste al passaggio tra litotipi prevalentemente sabbiosi e ghiaiosi e quelli a componente più limoso argillosa. In conclusione, lo studio effettuato permette di escludere la presenza di un

acquifero vero e proprio" (cfr. I relazione Geologica Idrogeologica geotecnica pag. 26).

Orbene colpisce come si consideri irrilevante la presenza delle falde.

Sul punto non può che rilevare anche quanto si legge nella Relazione Tecnica dei sopralluoghi eseguiti in data 28.05.2009" ARTA Abruzzo prot.n. 5935 del 12.10.2009 : "L'impianto non è dotato di una rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche né della vasca di prima pioggia, le acque dei piazzali defluiscono esternamente senza essere convogliate". Inoltre si legge " la rete di raccolta e smaltimento delle acque superficiali di dragaggio, risulta assente".

L'ARTA inoltre nello stesso documento ha rilevato come "la rete di monitoraggio delle acque sotterranee, è insufficiente, poiché risulta presente solo un pozzo a valle del sito".

Ne consegue che l'autorizzazione della discarica finirebbe per insistere su di un'area molto delicata e compromessa, sulla quale grava, con tutti possibili effetti, già un detrattore.

Va ricordato come la normativa in materia di tutela delle acque sia superficiali, marine e sotterranee è tesa a garantire la prevenzione e riduzione dell'inquinamento nonché il risanamento.

Per quanto esposto il progetto anche sotto questo aspetto non può ritenersi compatibile.

**** *

VI. Legge Regionale 23 gennaio 2018, n. 5 "Norme a sostegno dell'economia circolare - Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)".

In attuazione dell'articolo 199, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 11 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti) con la presente legge la Regione Abruzzo ha provveduto all'adeguamento del Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti.

Parte integrante della l.r. 05. 01 .2018 è la "Relazione al Piano".

La tabella 18.6.2 "Distanze da funzioni sensibili" contenuta nello stesso prevede una fascia di 2.000 m dalle funzioni sensibili per le discariche che gestiscono "rifiuti contenenti amianto";

considerato che :

- a distanza di circa 600 m in linea d'aria dall'impianto è presente il Centro Abitato di Località Santa Calcagna del Comune di Rocca San Giovanni in cui risulta presente il Centro Commerciale "Polycenter" con attività commerciali e di servizio quali alberghi, studi medici, ecc. (si consideri la definizione contenuta nell'art. 2 del d.lgs. 36/03).

- a circa 1,3 km, direzione Ovest, dall'area interessata dal progetto è localizzato il Centro Abitato del Comune di Treglio in cui sono ubicati obiettivi sensibili quali scuole primarie e secondarie, residenze per anziani ed altri uffici pubblici;

- a distanza di 2,5 km, direzione nw, è ubicato il Centro Abitato del Comune di Rocca San Giovanni;

- a circa 2,5 km in direzione nord il Centro Abitato del Comune di San Vito Chietino;

E' da rilevare, inoltre, che vi sono case sparse ad una distanza di c/ 100 mt. e nuclei rurali quali Novella II, Nobilitti, Cencioni, ecc. ad una distanza di c/a 300 mt.

Ne consegue che il progetto della RSG srl non può essere autorizzato stante la prossimità ai Centri Abitati come sopra indicati.

**** *

VII. Osservazione sulla sostenibilità del progetto

La disponibilità di rifiuti contenenti amianto da avviare a smaltimento è stata stimata dalla Regione Abruzzo nel 2007 e successivamente nel 2018.

Il quantitativo da smaltire, stimato sui dati 2007, sarebbe ora pari a circa 70.000 mc in tutto, ma questo numero nel 2018 tende ad essere una forte sottostima.

Va sul punto rilevato, che i dati forniti in progetto sulla capienza residua della discarica di Ortona (la cui originaria durata quinquennale ha già superato i 7 anni per carenza di apporti,

nonostante le macerie dalle zone terremotate) e su quella della discarica in progetto sono del tutto e di gran lunga esorbitanti rispetto alle tre volte più piccole esigenze regionali di smaltimento in discarica. Il piano regionale prevede infatti forme alternative per il grosso dello smaltimento..

Ciò perché i ritmi di smaltimento degli RCA sparsi in Regione, per molte ragioni irrimediabili, non riescono a superare 20000 mc l'anno in tutto, e tendono a diminuire nel tempo; la diluizione degli apporti regionali residui, anche limitandola fra la discarica di Ortona e questa nuova, proposta da SRG srl, ha dunque la conseguenza inevitabile di prolungare oltre i dieci anni e in modo indeterminato la vita di ognuna di tali discariche, durante la quale restano indefinitamente a cielo aperto.

Infine, già la vecchia discarica SMI ha imposto lo smaltimento annuale di ingenti quantità di percolato, che, nel caso in esame, sono previste in grande aumento; ovvero, la nuova discarica, che ai fini dei rifiuti contenenti amianto sarebbe affatto superflua, trasformando le precipitazioni in percolato produrrebbe, oltre l'inquinamento di tali precipitazioni, la necessità dello smaltimento del percolato a rifiuto, aggravando senza motivo tale carico sul sistema regionale di smaltimento.

Non solo dunque si è qui di fronte alla proposta sostituzione, di un detrattore ambientale con un altro molto più imponente, che si estenderebbe, per ancora un'altra generazione, in un territorio destinato invece a recupero e tutela, ma si constata anche che la realizzazione non sarebbe sostenibile né nei suoi limiti temporali né in quelli geografici né in quelli ambientali¹

VIII. Pianificazione regionale ai sensi della L.R. 45/2007 e successiva L.R. 05/18

Uno dei criteri fondamentali con cui la Regione ha aggiornato ai sensi della L.R. 05/2018 il suo Piano Rifiuti ex L.R. 45/2007 è quello della riduzione (fino al loro pratico esaurimento) delle discariche. Inoltre, con tale aggiornamento, la Regione ha già provveduto o sta provvedendo a pianificare opportunamente tutte le correnti e venturose necessità di smaltimento.

La proposta di SRG srl in esame è fuori da tale pianificazione e non risponde a nessuna delle esigenze ivi individuate e già abbondantemente coperte. Sarebbe pertanto con essa compatibile solo se non vi producesse alcuna ricaduta negativa. Ammesso anche che le ricadute fossero addirittura ritenute tollerabili, un'eventuale approvazione del progetto non avrebbe alcun titolo, ad ogni modo, per prevalere sui dettami del PRE di Rocca S. Giovanni.

C'è poi una considerazione pressante, con valore di principio.

L'iniziativa nel settore dei rifiuti è anche disciplinata a livello regionale: i connessi interventi devono pertanto rientrare completamente nella pianificazione regionale o coprendone carenze riconosciute o completandola come già previsto. Non è dunque sufficiente affermare che la proposta SRG srl è "compatibile" con quella pianificazione quando, contrastando con altri strumenti di programmazione del territorio (SIC, Parco Costa Teatina, PRE- Rocca S.G., Cave...), inficia di questi l'efficacia e la validità. In particolare, nel caso abruzzese, un'iniziativa privata come SRG srl non si integra affatto nel sistema regionale di raccolta e smaltimento ma lo **sovradimensiona a scapito di una distorsione indebita nell'uso programmato del territorio.**

1 *Nota: Il rischio imprenditoriale legato a queste considerazioni è uno degli aspetti più preoccupante per il pubblico: infatti, la mitigazione di questo rischio - nei fatti comune a tutte le intraprese private nel settore - può aver luogo (ovvero, ha correntemente luogo) mediante il ricorso a vie opache e francamente illegali per la movimentazione delle materie e perfino a disponibilità finanziarie di origine oscura o illecita. Tale aspetto è ancor più serio in presenza, sia nel territorio regionale che nello specifico intorno del Comune di Rocca S. Giovanni, di un consistente e progressivo indebolimento dei presidi pubblici di legalità quali prefetture, tribunali, forze dell'ordine, imprese pubbliche (trasparenti e attive nel settore), enti di vigilanza e controllo... che nel complesso già non sono più in grado di opporre resistenza efficace alle infiltrazioni malavitose, di cui le fitte cronache quotidiane intercettano solo la punta affiorante.*

La SMI, infatti, tanto per esempio esplicativo è già riuscita ad ottenere in Ortona la trasformazione di una cava prima in discarica di rifiuti inerti e poi in discarica, monodedicata a rifiuti contenenti amianto: il risultato perverso è che il sito di cava, originariamente destinato ad essere ripristinato ad uso verde (agricolo) - secondo le correnti regole sulle cave e il PRG cittadino - si muterà in una "bara geologica permanente", inutilizzabile per l'eternità.

L'operazione ora proposta a Rocca S. Giovanni configura, da parte di SMI, la reiterazione del caso Ortona a solo qualche chilometro di distanza, producendo un'analoga desertificazione selvaggia permanente di un'area, addirittura limitrofo ad un SIC e già vincolata ad altro coerente destino dal PRE comunale.

Il sovradimensionamento strutturale del sistema abruzzese dei rifiuti tende a crescere fuori controllo per iniziativa privata del tutto anarchica, trasformando ormai l'Abruzzo in altra terra dei fuochi nazionale.

Altro sub d.lgs. 152/2006 e s.i.m.

Mentre l'approvazione dell'intervento proposto è di competenza regionale mediante AIA (art. 196 - 1 d), l'idoneità della localizzazione deve essere stabilita dalla provincia (art. 197 - 1 d); al di là delle considerazioni in merito del proponente, la Regione è chiamata a verificare - a salvaguardia - la coerenza dell'istanza con la revisione della l.r. n. 45/2007 (coerenza che appare tutt'altro che darsi)

In virtù delle osservazioni precedenti, il progetto mostra di violare i principi (art. 178) di:

- Prevenzione, in quanto, a copertura dell'eccessiva capacità dell'impianto, induce ad accrescere le quantità di rifiuti da trattare;
- Proporzionalità, in quanto dimensiona lo stabilimento secondo quantità esorbitanti di materie da trattare;
- Responsabilizzazione, in quanto non si conforma all'art. 178-bis comma 2 almeno in tema di pubblicizzazione delle informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile o riciclabile (comma 1 b)) e in tema di progettazione di prodotti volta a diminuire o eliminare i rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti (comma 1d));

Dell'art. 178 il progetto, rilasciando in uscita più rifiuto percolato di adesso, viola pure i criteri di efficacia ed efficienza.

Il progetto poi, non adeguandosi al principio di prevenzione, inverte i criteri di priorità violando così l'art. 179 nei commi 1, 2 e 6; *nota:* i commi 5 e 7 affidano alle pubbliche amministrazioni non solo il compito di far rispettare la gerarchia nel comma 1 in sé, qui violata, ma anche di predisporre il contesto specifico.

La libera circolazione dei rifiuti nel territorio nazionale, implicata dal progetto in specie e consentita dal comma 5 dell'art. 181, è tuttavia qui in contrasto col principio di «prossimità agli impianti di recupero» statuito dallo stesso comma 5.

IX. Valutazione di Incidenza Ambientale D.P.R. 120 del 12 marzo 2003

La Valutazione d'Incidenza è stata introdotta dall'art. 6, comma 3, della direttiva Habitat ed è disciplinata dal DPR 12 marzo 2003 n. 120.

La VINCA ha lo scopo di esaminare in via preventiva qualsiasi piano, programma o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000.

Merita di essere rilevato come per l'applicazione della normativa in materia di VINCA, la Commissione Europea (*cf.* "Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6 paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat" 92/43/CEE) ha espressamente rilevato come tale disciplina sia fondata

innanzitutto sul principio comunitario di precauzione.

Anche in caso di incertezza, deve attribuirsi prevalenza agli obiettivi di tutela e conservazione dell'ambiente ("nello svolgere le valutazioni necessarie è importante applicare il principio di precauzione; la valutazione deve tendere a dimostrare in maniera oggettiva e comprovata che non si produrranno effetti negativi sull'integrità del sito.)

Devono essere quindi valutati gli impatti potenziali.

Vi è inoltre che lo studio di VInCA deve essere redatto ai sensi dell' Allegato G del D.P.R. 357/97 e deve contenere una descrizione dettagliata del piano o del progetto rispetto all'uso delle risorse naturali, all'inquinamento e al disturbo ambientale, al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate nonché un'analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di riferimento.

Come già rilevato l'area interessata dal progetto, situata in Provincia di Chieti nel Comune di Rocca San Giovanni è contermina ai confini del SIC IT7140106 *Fosso delle Farfalle (sublitorale chietino)*.

La proponente ha redatto lo studio di incidenza al fine di verificare la valenza naturalistico-ambientale degli impatti ma, lo studio prodotto dalla RSG srl appare completamente trascurare i rischi potenziali.

Esso contiene una descrizione del Progetto tratta dalla *Relazione Tecnica del Progetto Definitivo* ed è priva di un adattamento alle esigenze specifiche del documento VInCA.

La parte relativa alla descrizione delle caratteristiche del SIC IT7140106 *Fosso delle Farfalle* rinvia di fatto al Piano di Gestione.

Il documento sembra carente rispetto ad un' analisi, in termini preventivi, degli impatti.

Anzi colpisce come al paragrafo 1.6.3 *Inquinamento e disturbi ambientali* si riconosca un aumento del carico antropico ma aggiunga "limitato nel tempo e nello spazio".

Tale esiguità dell'impatto deriverebbe dal fatto che la "produzione di emissioni sonore, di gas di scarico e polveri, dovuta ai motori dei mezzi da lavoro" interesserebbe solo una parte della giornata ovvero dalle ore 07.00 alle ore 17.00.

Tale osservazione appare non condivisibile.

Vi è inoltre che la questione *impatti* appare poco approfondita e valutata anche in ragione del fatto che il Progetto della RSG srl viene di fatto qualificato come una iniziativa di recupero ambientale.

Tale purtroppo non è. Pur se pleonastico, è opportuno ribadire come il progetto prevede la costruzione di una ulteriore discarica di capacità utile pari a 210,000 mc destinata allo smaltimento di materiali edili contenenti amianto in matrice cementizia e resinosa che si andrebbero a sommare ai rifiuti già stoccati.

Per quanto attiene ai "Metodi per la previsione dell'impatto" occorre tenere in debita considerazione tutte le tipologie di impatto effetti diretti e indiretti - effetti a breve e a lungo termine; - effetti legati alla costruzione, al funzionamento e alla dismissione; - effetti isolati, interattivi e cumulativi.

Il documento VInCA prodotto dalla RSG srl non produce alcuna analisi dettagliata degli effetti derivanti dal traffico veicolare, dell'inquinamento sonoro e luminoso, dalle polveri prodotte dai mezzi e legate alle operazioni di stoccaggio dei rifiuti.

Si rileva come lo studio dichiara: "durante la fase di esercizio della nuova discarica, si prevede il transito, lo scarico ed il lavaggio dei mezzi meccanici dedicati al trasporto dei rifiuti e l'attività delle macchine movimento terra impegnate nella contestuale e progressiva copertura degli stessi, che presumibilmente avrà luogo con n.5 autocarri/giorno per circa 20 giorni/mese e per la durata di 6 anni. Inoltre periodicamente è previsto anche il transito dei mezzi dedicati al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti delle fasi di gestione della discarica" (cfr. Documento Valutazione di Incidenza pag. 46).

Pur tuttavia non analizza gli effetti che tale attività potrà produrre in particolare sulla fauna. Manca ad esempio un'analisi sulla mortalità di specie protette, quali il Cervone, conseguente l'aumento del traffico veicolare.

Si consideri come eventi, come gli investimenti, non potranno essere rari con l'aumento del traffico pesante.

Sono infatti gli stessi redattori dello studio a dichiarare di aver trovato una carcassa di Cervone schiacciata da un trattore.

Pur tuttavia non offrono nessuna valutazione circa l'aumento del traffico pesante. Si ricorda che la gestione della discarica comporterebbe non solo il passaggio di mezzi pesanti ma anche di tutti quei veicoli di servizio.

Va detto che si tratta, come rilevato nella stessa *Relazione tecnica del progetto definitivo di un'area non urbanizzata del territorio comunale di Rocca San Giovanni*.

Inoltre dopo 1999, la conclusione delle attività di esercizio della discarica, ha favorito condizioni ambientali migliori per gli spostamenti della fauna.

Maggiori sono i passaggi di specie animali al di fuori dell'area SIC.

Altri aspetti vengono, d'altronde, trascurati nello studio.

In particolare gli effetti dell'inquinamento acustico e dell'inquinamento luminoso vengono solo richiamati.

Nonostante sia noto come possano incidere negativamente sia sul comportamento sia sulle risorse trofiche impattando, ad esempio, sulle falene e altre specie di insetti che sono le prede elettive di molte specie di vertebrati, questi aspetti non trovano una puntuale analisi.

In particolare per quanto riguarda l'impatto acustico lo studio ignora completamente i numerosissimi studi che accertano il pesante effetto del disturbo da rumore sull'avifauna.

Il rumore produce conseguenze sia sul comportamento (a mero titolo di esempio: "*The impact of environmental noise on song amplitude in a territorial bird.*" *Journal of Animal Ecology* 2004 <http://paulsriver.com/Thesis%202007/13240979.pdf> oppure "*Impact of a noise-polluted urban environment on the song frequencies of a cosmopolitan songbird, the Great Tit (*Parus major*), in Denmark*" *Ornis Fennica* 90:94-102, 2013) sia sulla densità per centinaia di metri attorno alle sorgenti di rumore (a mero titolo di esempio: "*The Effects of Car Traffic on Breeding Bird Populations in Woodland. III. Reduction of Density in Relation to the Proximity of Main Roads.*" *The Journal of Applied Ecology*, Vol. 32, No. 1, (Feb., 1995), pp. 187-202).

Questo vale sia per il rumore prodotto all'interno dell'impianto (mezzi operanti all'interno) sia lungo le strade di accesso.

A questo va aggiunto che il traffico dei mezzi in ingresso ed in uscita dall'impianto, oltre al movimento dei mezzi all'interno, determinano inevitabilmente la sollevazione di polveri ed inquinanti (IPA, NOx, benzene ecc.).

Orbene lo studio non rileva e valuta gli effetti sugli habitat derivanti dalla ricaduta di polveri ed inquinanti.

Pertanto anche sotto tale aspetto risulta assolutamente carente.

Vi è un'altra considerazione rilevante.

Il contesto ambientale sul quale andrebbe ad insistere l'esercizio della discarica monodedicata è un contesto ove è già presente un detrattore: La presenza della discarica di rifiuti, non consente di escludere con assoluta certezza la presenza di contaminanti. Tali circostanze non sono state oggetto di una puntuale analisi nello studio.

Sul punto va anche rilevato come la VInCA, non prenda in considerazione il recente Piano dei Rifiuti appena approvato dalla Regione Abruzzo l.r. 05/2018. Il Piano considera, sulla base dei criteri di localizzazione, come "penalizzante" la vicinanza dei SIC agli impianti di trattamento dei rifiuti.

Per quanto sin qui esposto il documento VInCA prodotto appare carente pertanto in questa

sede si conferma il parere negativo già espresso dal Consiglio comunale.

PRESO ATTO, inoltre, del parere urbanistico espresso dal Settore Assetto e Gestione del Territorio in data 19.03.2018 (ALL: 1);

In via conclusiva e per quanto sin qui argomentato ai fini del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale 27-bis d.lgs. 152/2006 nonché ai fini dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 29 e ss dlgs.152/06) e della Valutazione di Incidenza Ambientale (art. 6 D.P.R. 12 marzo 2003, n.120) avente ad oggetto il *Progetto di chiusura e recupero ambientale della discarica di Rocca San Giovanni con utilizzo dei volumi residui per lo smaltimento di materiali da costruzione contenenti amianto legato* - Proponente RSG srl,

PROPONE

di esprimere parere negativo e contestualmente chiedere al CCR VIA Regione Abruzzo che venga dichiarata l'archiviazione del progetto.



Giovanni Enzo di Rito



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



c.a.p.: 66020

Tel.:0872/60630

Fax:0872/620247

Web: www.comuneroccasangiovanni.gov.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: tecnico@comuneroccasangiovanni.gov.it

SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, relativamente al progetto di "Chiusura e recupero ambientale della discarica di Rocca San Giovanni con utilizzo dei volumi residui per lo smaltimento di materiali da costruzione contenenti amianto legato." Proponente Società RSG srl. - **Parere Urbanistico di competenza comunale.**

PARERE URBANISTICO

Mediante le funzioni amministrative preposte,

il Comune di Rocca San Giovanni

Presa visione ed esaminato il progetto presentato dalla "RSG srl" e sottoposto a procedimento di VIA regionale con pubblicazione in data 29/12/2017.

Constatato che il titolo su tale sito è tuttora attribuibile alla ditta "S.M.I. srl", che ivi ha gestito una discarica di rifiuti speciali cat. Il tipo B dal 1993 (DGR 2283, 5.05.1993), fino al 1999 (DGR 1047, 26.05.1999);

Preso atto che il progetto in oggetto è catastalmente localizzato sul foglio 9 particella 4103 del NCEU, località Fontanelli di questo Comune;

Preso atto che a seguito della D.G.R n.1047 del 26 maggio 1999, la Regione Abruzzo ha rigettato l'istanza di rinnovo e pertanto la "S.M.I. srl" attualmente non è in possesso di alcuna autorizzazione all'esercizio;

Constatato inoltre che la procedura di chiusura definitiva di tale discarica, istruita dalla Regione con prot. 1815/DN3 del 26.04.2007 in onere a "S.M.I. srl", non è ancora giunta alla realizzazione di un approvato piano di chiusura e di gestione post-operativa secondo i dettami del D.lgs. 36/2003 - come confermati nel D.lgs. 152/2006 e s.i.m.;

Constatato che, nonostante quanto riferito, sulla medesima area è stato presentato un diverso progetto ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale dalla Società "RSG srl" per la realizzazione e gestione di una discarica per lo smaltimento di materiali da costruzione contenenti amianto legato;

Considerato che il progetto proposto dalla Società "RSG srl" è un nuovo progetto di discarica tanto che:

- diversa è la Società proponente: l'istanza infatti non è della "SMI srl" titolare del sito;
- diversa è la tipologia di discarica: si tratta di una *discarica monodedicata per lo smaltimento dei materiali edili contenenti amianto in matrice cementizia o resinoidi*;

- il progetto prevede un impianto dalla capacità di 210.000 mc, pertanto di molto superiore alla capacità ritenuta residua e non adoperata dalla società "SMI srl";

Rilevato che la proponente "RSG srl", col suo progetto, non assume affatto per sé tutti gli oneri e le connesse responsabilità del caso, già pertinenti a "SMI srl", né appare volersi conformare, per la parte del sito indicata a chiusura, alle norme dei d.lgs. 36/03 e 152/06 su citati;

Constatato che il progetto proposta dalla "RSG srl" prevede la realizzazione di un detrattore;

Tenuto conto che nessun altro sito è stato da "RSG srl" preso in considerazione, quale localizzazione alternativa più idonea ed efficiente ad ospitare la discarica di materiali contenenti amianto legato, né è stata portata alcuna evidenza della necessità o dell'opportunità di aggiungere una nuova discarica proprio nello stesso sito comunale di una precedente discarica dismessa;

Rilevato che:

- Il vigente Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Rocca S. Giovanni inquadra il sito in parola in "Zona G6 - Recupero Ambientale", specificando, nell'art. 44 delle "Norme Tecniche di Attuazione", che trattarsi di Recupero Detrattori Ambientali;
- Le medesime norme del PRE, ai fini di tale recupero e delle esigenze al contorno della zona protetta, destinano l'area a «strutture ricettive e di servizio al parco regionale» [Grotta delle Farfalle] prescrivendo, inoltre, che «le sistemazioni dovranno tener conto della necessaria continuità dei corridoi ecologici fra le aree SIC e quelle di rispetto G2;
- Non appare tecnicamente individuabile e definibile un'eventuale variante puntuale al PRE che preservi, con una destinazione diversa da quello già normato, le prevalenti esigenze del SIC e i correlati vincoli sulle aree circostanti, nonché la congruenza con tutti i vigenti strumenti (comunali, provinciali, regionali e nazionali) di pianificazione del territorio e dei servizi;
- La chiusura definitiva della pregressa discarica non costituisce alcuna fase del Recupero Detrattori Ambientali prescritto dal PRE, ma, come precisato nel primo paragrafo dell'art. 44 delle NTA, ne è un obbligatorio adempimento propedeutico, la cui mancata esecuzione per mano "SMI srl", «ha lasciato aperto il problema della riqualificazione ambientale dell'area»
- Non è rivendicabile nel caso alcun carattere di pubblica utilità, indifferibilità o urgenza che, a termine di legge, possa prevalere sui vigenti strumenti di pianificazione del territorio e dei servizi, i quali, al contrario, hanno già loro stessi incorporato al loro interno tale carattere prevalente;

considerato inoltre che :

- a distanza di circa 600 m in linea d'aria dall'impianto è presente il centro abitato di Santa Calcagna del Comune di Rocca San Giovanni (si consideri la definizione contenuta nell'art. 2 del D.lgs. 36/03).
- a circa 1,3 km, direzione Ovest, dall'area interessata dal progetto è localizzato il centro abitato del Comune di Treglio;

- a distanza di 2,5 km, direzione nw, è ubicato il centro abitato del Comune di Rocca San Giovanni;
- a circa 2,5 km in direzione nord il centro abitato del Comune di San Vito Chietino;
- il sito è posto in adiacenza del SIC IT 7140106 denominato "Fosso delle Farfalle";

Ritenendo, per tutto quanto sopra, il progetto "RSG srl" in parola incompatibile con l'assetto normativo vigente;

ESPRIME

per quanto di competenza, **parere urbanistico negativo** alla sua autorizzazione.

Il Responsabile del Settore
Assetto e Gestione del Territorio
Com. Egidio Iezzi



Il Sindaco



Dott. Giovanni Enzo Di Rito

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to DI RITO GIOVANNI ENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Giancristofaro Daniela

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune accessibile al pubblico, il giorno 23-03-2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267) registrata al numero 127;
- E' stata comunicata con nota n. 2065 del 23-03-2018, ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio comunale on-line (art. 125 D.L.vo 18.8.2000, n. 267);
- Dichiarata immediatamente eseguibile. (art. 134, 4° comma del D.L.vo 267/2000).

Rocca San Giovanni, li 23-03-2018

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giancristofaro Daniela

E' copia conforme all'originale
Rocca San Giovanni, li 23-03-2018

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giancristofaro Daniela



La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno:

- Decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione. (art. 124, comma 3, del D.L.vo 267/2000).

Rocca San Giovanni, li

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giancristofaro Daniela

E' copia conforme all'originale
Rocca San Giovanni, li

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giancristofaro Daniela



Comune di Rocca San Giovanni

PROVINCIA DI CHIETI

Piazza degli Eroi, 14 – P.I. 00216740696



c.a.p.: 66020

Tel.:0872/60630

Fax:0872/620247

Web: www.comuneroccasangiovanni.gov.it

PEC: comune.roccasangiovanni@pec.it

Email: tecnico@comuneroccasangiovanni.gov.it

SETTORE ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, relativamente al progetto di "Chiusura e recupero ambientale della discarica di Rocca San Giovanni con utilizzo dei volumi residui per lo smaltimento di materiali da costruzione contenenti amianto legato." Proponente Società RSG srl. - **Parere Urbanistico di competenza comunale.**

PARERE URBANISTICO

Mediante le funzioni amministrative preposte,

il Comune di Rocca San Giovanni

Presa visione ed esaminato il progetto presentato dalla "RSG srl" e sottoposto a procedimento di VIA regionale con pubblicazione in data 29/12/2017.

Constatato che il titolo su tale sito è tuttora attribuibile alla ditta "S.M.I. srl", che ivi ha gestito una discarica di rifiuti speciali cat. Il tipo B dal 1993 (DGR 2283, 5.05.1993), fino al 1999 (DGR 1047, 26.05.1999);

Preso atto che il progetto in oggetto è catastalmente localizzato sul foglio 9 particella 4103 del NCEU, località Fontanelli di questo Comune;

Preso atto che a seguito della D.G.R n.1047 del 26 maggio 1999, la Regione Abruzzo ha rigettato l'istanza di rinnovo e pertanto la "S.M.I. srl" attualmente non è in possesso di alcuna autorizzazione all'esercizio;

Constatato inoltre che la procedura di chiusura definitiva di tale discarica, istruita dalla Regione con prot. 1815/DN3 del 26.04.2007 in onere a "S.M.I. srl", non è ancora giunta alla realizzazione di un approvato piano di chiusura e di gestione post-operativa secondo i dettami del D.lgs. 36/2003 - come confermati nel D.lgs. 152/2006 e s.i.m.;

Constatato che, nonostante quanto riferito, sulla medesima area è stato presentato un diverso progetto ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale dalla Società "RSG srl" per la realizzazione e gestione di una discarica per lo smaltimento di materiali da costruzione contenenti amianto legato;

Considerato che il progetto proposto dalla Società "RSG srl" è un nuovo progetto di discarica tanto che:

- diversa è la Società proponente: l'istanza infatti non è della "SMI srl" titolare del sito;
- diversa è la tipologia di discarica: si tratta di una *discarica monodedicata per lo smaltimento dei materiali edili contenenti amianto in matrice cementizia o resinoidi*;

- il progetto prevede un impianto dalla capacità di 210.000 mc, pertanto di molto superiore alla capacità ritenuta residua e non adoperata dalla società "SMI srl";

Rilevato che la proponente "RSG srl", col suo progetto, non assume affatto per sé tutti gli oneri e le connesse responsabilità del caso, già pertinenti a "SMI srl", né appare volersi conformare, per la parte del sito indicata a chiusura, alle norme dei d.lgs. 36/03 e 152/06 su citati;

Constatato che il progetto proposta dalla "RSG srl" prevede la realizzazione di un detrattore;

Tenuto conto che nessun altro sito è stato da "RSG srl" preso in considerazione, quale localizzazione alternativa più idonea ed efficiente ad ospitare la discarica di materiali contenenti amianto legato, né è stata portata alcuna evidenza della necessità o dell'opportunità di aggiungere una nuova discarica proprio nello stesso sito comunale di una precedente discarica dismessa;

Rilevato che:

- Il vigente Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Rocca S. Giovanni inquadra il sito in parola in "Zona G6 - Recupero Ambientale", specificando, nell'art. 44 delle "Norme Tecniche di Attuazione", che trattarsi di Recupero Detrattori Ambientali;
- Le medesime norme del PRE, ai fini di tale recupero e delle esigenze al contorno della zona protetta, destinano l'area a «strutture ricettive e di servizio al parco regionale» [Grotta delle Farfalle] prescrivendo, inoltre, che «le sistemazioni dovranno tener conto della necessaria continuità dei corridoi ecologici fra le aree SIC e quelle di rispetto G2;
- Non appare tecnicamente individuabile e definibile un'eventuale variante puntuale al PRE che preservi, con una destinazione diversa da quello già normato, le prevalenti esigenze del SIC e i correlati vincoli sulle aree circostanti, nonché la congruenza con tutti i vigenti strumenti (comunali, provinciali, regionali e nazionali) di pianificazione del territorio e dei servizi;
- La chiusura definitiva della pregressa discarica non costituisce alcuna fase del Recupero Detrattori Ambientali prescritto dal PRE, ma, come precisato nel primo paragrafo dell'art. 44 delle NTA, ne è un obbligatorio adempimento propedeutico, la cui mancata esecuzione per mano "SMI srl", «ha lasciato aperto il problema della riqualificazione ambientale dell'area»
- Non è rivendicabile nel caso alcun carattere di pubblica utilità, indifferibilità o urgenza che, a termine di legge, possa prevalere sui vigenti strumenti di pianificazione del territorio e dei servizi, i quali, al contrario, hanno già loro stessi incorporato al loro interno tale carattere prevalente;

considerato inoltre che :

- a distanza di circa 600 m in-linea d'aria dall'impianto è presente il centro abitato di Santa Calcagna del Comune di Rocca San Giovanni (si consideri la definizione contenuta nell'art. 2 del D.lgs. 36/03).
- a circa 1,3 km, direzione Ovest, dall'area interessata dal progetto è localizzato il centro abitato del Comune di Treglio;

- a distanza di 2,5 km, direzione nw, è ubicato il centro abitato del Comune di Rocca San Giovanni;
- a circa 2,5 km in direzione nord il centro abitato del Comune di San Vito Chietino;
- il sito è posto in adiacenza del SIC IT 7140106 denominato "Fosso delle Farfalle";

Ritenendo, per tutto quanto sopra, il progetto "RSG srl" in parola incompatibile con l'assetto normativo vigente;

ESPRIME

per quanto di competenza, **parere urbanistico negativo** alla sua autorizzazione.

Il Responsabile del Settore
Assetto e Gestione del Territorio
Geom. Egidio Iezzi



Il Sindaco



Dot. Giovanni Enzo Di Rito



NOTA INTEGRATIVA ALLE OSSERVAZIONI SULLA DISCARICA DI
ROCCA SAN GIOVANNI (CH)

Vinca in regime di subdelega

Se si verificano le condizioni per le quali si applica la subdelega ai sensi della L.R. 46/12, la Valutazione di Incidenza è prima presentata al Comune per la valutazione in regime di subdelega e, quindi, lo studio di incidenza e la valutazione della stessa prodotta dal Comune sono pubblicati sul sito della Regione insieme alla documentazione di VIA.

Sempre nel caso di una verifica delle condizioni per la subdelega, la Vinca deve essere stata inviata al Comune prima della presentazione in Regione, la quale si esprimerà sulla VIA sulla scorta del parere Vinca del Comune in regime di subdelega. Il parere VINCA del Comune è quindi parte del parere della Regione, la quale ha eventualmente titolo per chiedere spiegazioni, approfondimenti o esprimere riserve in merito al parere degli uffici tecnici dei Comuni in riferimento alla VINCA stessa. Non dovrebbe poter invece esprimere parere di VIA senza prima aver acquisito la valutazione VINCA del Comune.

OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA VINCA DEL 20 APRILE 2017 INERENTE PROGETTO DI CHIUSURA E RECUPERO AMBIENTALE DELLA DISCARICA IN LOC. FONTANELLI

Osservazioni sulla Figura 1 e sulla dichiarata non sovrapposizione tra intervento e SIC

Nella Fig. 1 della VINCA depositata presso la Regione appare che il confine del SIC è posto "dietro" la strada (figura in alto nella tabella seguente).


Diversamente, nella cartografia ufficiale ministeriale (consultata il 26 marzo 2018 al sito ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Abruzzo/SIC_mappe/IT7140106_A3-vert.jpg) è riportata in fig. 2 ad una scala non idonea a leggere il dettaglio a livello di località di intervento.

Di seguito, nella seconda immagine della tabella seguente, si riporta invece tale dettaglio, e risulta che il confine del SIC in corrispondenza della discarica in Loc. Fontanelli è "davanti" alla strada, ovvero interesserebbe direttamente l'area di progetto (da una lettura della carta ufficiale si evince che il confine del SIC sarebbe posto sopra il manufatto, all'ingresso della discarica).

Pertanto si esprimono dubbi in merito alla cartografia di dettaglio utilizzata nella VINCA alla Fig. 1 per descrivere il confine del SIC rispetto al sito di progetto e, di conseguenza, si avanzano riserve anche in merito all'affermazione riportata nella VINCA medesima secondo la quale il progetto non ricade nel SIC.



Figura 1 - Ubicazione del sito d'intervento rispetto al SIC IT17140106 (area rossa: SIC; linea verde: discarica esistente; linea gialla: discarica in progetto)





Osservazioni sulla completezza della tabella descrittiva degli habitat di cui al § 2.3.1 "Habitat"

Al § 2.3.1 si fa riferimento a 5 habitat, procedendo quindi all'"annullamento" di un sesto habitat, ovvero dell'habitat 91L0 "Querceti di Rovere illidici (*Erythronio-Carpinion*)": tale habitat è assolutamente "vigente" in quanto regolamento registrato nel sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente T.T.M.

(ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Abruzzo/SIC_schede/Site_IT7140106.pdf) ed è esteso su una superficie di oltre 277 ha. Tale "annullamento" non può essere considerato valido in quanto il Piano di Gestione cui si fa riferimento non è mai stato approvato in via definitiva, ma trattasi di habitat "riportato sull'ultimo aggiornamento di Formulario Standard ma proposto nel Piano di Gestione per l'esclusione" (DGR 494/2017).

Sempre al § 2.3.1, dopo aver proceduto - impropriamente - ad "annullare" un habitat che deve intendersi ancora "vigente", si procede anche a riportare superfici in ha del tutto difformi dal Formulario Standard di cui all'ultimo aggiornamento sopra citato. Infatti la VINCA in esame riporta delle superfici che sono poco meno della metà degli ettari che realmente risultano dall'ultimo aggiornamento del Formulario Standard (ottobre 2013).

E' anche sbagliata la medesima dicitura che precede la tabella degli habitat "aggiornamento del Formulario" in quanto l'unico aggiornamento valido a norma di legge è quello riportato nel Sito del Ministero Ambiente, mentre il Piano di Gestione è fermo alla sola presa d'atto da parte del Comune Capofila. Si tratta quindi di proposte di modifica che ancora devono essere oggetto di un iter di approvazione avente carattere di evidenza pubblica (VAS e Incidenza) nell'ambito delle quali potranno essere prodotte osservazioni in merito alla validità stessa della selezione di habitat proposta dal Piano di Gestione.

In conclusione: il § 2.3.1 fa impropriamente riferimento ad una tabella habitat "aggiornata" quando in realtà l'ultimo aggiornamento ufficiale fa riferimento ad una tabella molto più ricca in termini di habitat e di superfici.

Osservazioni sulla assenza di effetti a carico di habitat

Al § 3.4 si afferma che "nella specifica area di intervento non sono presenti habitat caratterizzati dalla presenza di specie floristiche importanti e, pertanto, non sono da prevedersi misure di mitigazione", mentre nel § 3.7 si afferma che "il progetto non interessa e pertanto non può comportare alcuna perdita di habitat prioritari o comunque di interesse comunitario".

Viste le riserve fin qui espresse sulla reale collocazione del confine del SIC rispetto alla strada di accesso alla discarica, vista la Fig. 21 "Carta degli habitat" che illustra come gli habitat 91AA "Boschi orientali di quercia bianca" e 9240 "Foreste dei *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*" siano posti a ridosso del confine del

che l'affermazione in merito all'assenza di effetti a carico degli habitat sia difficilmente condivisibile, in quanto le lavorazioni sono comunque poste a pochissimi metri: gli effetti a carico degli habitat, per alterazione delle matrici atmosferica, suolo e acqua, avrebbero dovuto essere previsti.

Conclusioni

Si ritiene che i riferimenti al Formulario Standard siano errati o comunque non corrispondenti ai dati ufficiali.

Si ritiene inoltre che la descrizione del confine reale del SIC non sia stata sufficientemente accurata avendo riportato un confine posto oltre la strada che delimita il lotto, mentre le carte ministeriali - se lette ad adeguato dettaglio - riportano un confine che supera tale strada.



CENTRO ITALIANO DI STUDI E DI DOCUMENTAZIONE SUGLI ABETI MEDITERRANEI

Si ritiene che le conclusioni in merito all'assenza di effetti sugli habitat siano pertanto basate su presupposti inadeguati se non errati. Si ritiene di non poter condividere le conclusioni della VINCA in merito ad una assenza di incidenza a carico degli habitat.

Si ritiene che la VINCA debba prevedere uno studio delle effettive incidenze a carico degli habitat posti a ridosso delle aree di lavorazione che analizzi le alterazioni che possono essere determinate - per via diretta o indiretta - dalla contaminazione delle matrici atmosfera, suolo e acqua.

Rosello, 27 marzo 2018

Dott. Francesco Pinchera e Mario Pellegrini



C. I. S. D. A. M.
Via S. Liberata, 1 - Tel. 0872/948444
66040 ROSELLO (CH)
Cod. Fisc. 90011120699
Part. IVA 01816970691



Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0090823/18	28/03/2018	PEC	Mittente: COMUNE.ROCCASANGIOVANNI@PEC.IT	
Oggetto:	PROT. N.2185 DEL 28-03-2018 - PROGETTO DI CHIUSURA E RECUPERO AMBIENTALE DELLA DISCARICA DI ROCCA SAN GIOVANNI CON UTILIZZO DEI VOLUMI RESIDUI PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALI DA COSTRUZIONE CONTENENTI AMIANTO LEGATO - PROPONENTE RSG SRL. - TRASMISSIONE						
Impronta:	74374A6B537ACD8ED49E016C979145995D6DFD98AE9C0A410D2D73C45E01D42C						

